

partecipazioni, che rimane l'attività caratteristica di Sofipa, sono state individuate e attivate aree operative complementari. Le attività rivolte al mercato finanziario, come l'intermediazione finanziaria, il collocamento dei titoli e le operazioni per la copertura dei rischi di cambio e di interesse, sono realizzate attraverso la controllata Sofipa Intermediazione.

L'attività di partecipazione al capitale di rischio, particolarmente sostenuta nell'esercizio, si sintetizza in 10 nuove partecipazioni e 5 operazioni in società collegate, per un investimento complessivo di 37,2 miliardi.

Per quanto concerne i disinvestimenti, nel 1989 ne sono stati realizzati 7 per un ammontare di 8,7 miliardi.

Al 31 dicembre 1989 le partecipazioni in portafoglio, incluse le sottoscrizioni di obbligazioni convertibili, erano 31 per un investimento globale di oltre 72 miliardi.

L'utile di esercizio previsto è più elevato rispetto allo scorso anno, in relazione alla crescita dei ricavi operativi.

La partecipazione del Mediocredito centrale nella Sofipa è pari, al 31 dicembre 1989, a 5.100.000 azioni, per un valore nominale complessivo di 51 miliardi di lire, pari al 54,04% del capitale sociale sottoscritto, che ammontava, a tale data, a lire 94.371.000.000. Peraltro, a seguito della totale conversione del prestito obbligazionario già emesso dalla società, il capitale sociale è salito, dal 1° gennaio 1990, a 100 miliardi di lire, e la partecipazione dell'Istituto, conseguentemente, è scesa al 51%.

Quanto alla Lombardia Fincapital S.p.a., è da segnalare che nel corso del 1989 la società, oltre a completare l'aumento del capitale a 20 miliardi, ha concluso positivamente il ciclo di investimento per alcune partecipazioni, attuandone la dismissione. Altre operazioni sono in via di conclusione e genereranno prevedibilmente ulteriori profitti nel 1990. Nuovi progetti industriali sono altresì allo studio. La società ha inoltre stipulato un importante accordo con la CEE e con l'ICE, che le garantisce un mandato privilegiato a promuovere e gestire l'avvio di progetti industriali e joint ventures a livello internazionale.

Il capitale investito dalla Lombardia Fincapital in partecipazioni

si è altresì elevato da circa 3,6 miliardi a circa 4,1 miliardi di lire.

L'utile netto di esercizio previsto per il 1989 è di circa 1,5 miliardi di lire.

Per quanto concerne la partecipazione dell'Istituto nella Lombardia Fincapital, essa è aumentata nel corso del 1989 per effetto dell'attribuzione di 626 azioni a seguito dell'aumento gratuito di capitale da 18,8 a 20 miliardi, nonché dell'acquisto del pacchetto azionario (11.915 azioni) già detenuto dal Mediocredito Lombardo. Pertanto, al 31 dicembre 1989 la partecipazione dell'Istituto è pari a 22.341 azioni, per un controvalore nominale di 11.170.500.000 lire, corrispondente al 55,85% del capitale sociale.

Riguardo alla Parfin, è da ricordare come il principale obiettivo della società sia quello di favorire la capitalizzazione delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno, offrendo adeguati mezzi finanziari alle nuove iniziative nonché forme di assistenza tecnico-finanziaria.

La partecipazione dell'Istituto nella Parfin è aumentata, nel corso del 1989, di 150.000 azioni, a seguito dell'esercizio del diritto di opzione in occasione dell'aumento del capitale sociale da 9,9 a 19,9 miliardi di lire. Pertanto, al 31 dicembre 1989 la partecipazione dell'Istituto nella Parfin, rimasta invariata rispetto all'anno precedente in termini percentuali (15%), è di 298.500 azioni per un valore nominale di 2.985.000.000 lire.

Quanto invece alla Basinvest, tale merchant bank, alla quale partecipano, oltre all'Istituto, altre prestigiose istituzioni finanziarie, ha come principale obiettivo l'effettuazione di interventi partecipativi a favore di imprese con valide prospettive economiche, nonché l'assistenza e la consulenza alle imprese sulle problematiche economico-finanziarie.

Al 31 dicembre 1989 la partecipazione dell'Istituto nella Basinvest è rimasta invariata rispetto all'anno precedente, ed è di 500.000 azioni per un controvalore nominale di 5 miliardi di lire, pari al 10% del capitale della società.

Nel corso del 1989 l'Istituto ha acquisito una nuova partecipazione nell'Artigianfin, per complessive 10.000 azioni (7.000 ordinarie e 3.000 privilegiate) del valore nominale complessivo di 500 milioni di lire,

pari al 5% del capitale della società.

Scopo dell'Artigianfin è quello di costruire un sistema finanziario, espressione dell'autonomia e della specificità dell'artigianato, nel quale essa assuma la veste di capogruppo.

Nell'ambito di un'iniziativa volta a sostenere ed appoggiare l'impresa minore, fornendole adeguati servizi, l'Artigianfin ha ottenuto la partecipazione di banche altamente qualificate nel settore del credito ordinario. La partecipazione del Mediocredito centrale rappresenta invece un'integrazione dal lato del credito industriale e dell'export, in virtù dell'esperienza dell'Istituto nel comparto delle piccole imprese.

Quanto invece alla partecipazione nella Centrale dei Bilanci, è da segnalare che la società ha confermato il suo ruolo primario nel comparto dell'informazione e degli studi economico-finanziari; espressione principale di questa attività è il "sistema informativo economico-finanziario sulle imprese italiane". Tale sistema è costituito da un archivio elettronico dei bilanci ufficiali normalizzati e riclassificati di un vastissimo numero di società di capitali e da una rilevazione annuale della situazione economico-finanziaria delle grandi imprese e dei bilanci consolidati dei principali gruppi. L'Istituto aderisce attualmente all'archivio elettronico, compreso l'accesso ai dati dei bilanci consolidati.

La partecipazione nella Centrale dei Bilanci, invariata rispetto all'esercizio precedente, è pari - al 31 dicembre 1989 - a 40 quote, per un controvalore nominale di 200 milioni di lire, corrispondente al 4% del capitale della società.

Quanto alla Nomisma, è da segnalare che nel corso del 1989 è stato ridotto il capitale sociale da 5 a 4,2 miliardi di lire a copertura di perdite pregresse; è stato quindi deliberato un aumento di capitale da 4,2 a 6,3 miliardi, riservato a nuovi azionisti. Al 31 dicembre 1989 la partecipazione dell'Istituto è di 5.000 azioni per un controvalore nominale di 42 milioni di lire, ed è pari allo 0,67% del capitale sociale.

A conclusione di questa disamina delle partecipazioni dell'Istituto, è da segnalare l'acquisto - nel corso del 1989 - di una partecipazione simbolica (una azione) nella S.I.A. - Società Interbancaria per l'Automazione.

2.5 I finanziamenti secondo le varie leggi.

Per quanto concerne gli interventi a favore delle piccole e medie imprese, le erogazioni per rifinanziamenti (esclusi i mutui ai mediocrediti regionali e le anticipazioni a valere sul fondo di cui alla legge 782/80), sono state pari, nel 1989, a 1.391,8 miliardi. Di questi, 1,1 miliardi sono relativi ad obbligazioni emesse da mediocrediti regionali meridionali, assunte dall'Istituto, per interventi di rifinanziamento ai sensi della legge 949/52. I rientri sono ammontati a circa 381,9 miliardi.

Gli impieghi in essere sono così passati da 2.748,5 a 3.758,4 miliardi di lire.

Le erogazioni per contributi agli interessi sono ammontate, nell'esercizio, a 594,8 miliardi.

Gli impegni per rifinanziamenti in essere al 31 dicembre 1989 sono pari a 522,5 miliardi di lire e quelli per contributi a 203,3 miliardi.

Di seguito vengono riportati alcuni dati quantitativi in merito all'attività di rifinanziamento ed all'erogazione di contributi a favore delle piccole e medie imprese, suddivisi per leggi.

- Legge 949/52

Nell'ambito della legge 25 luglio 1952, n. 949, istitutiva del Mediocredito centrale, sono attualmente ricomprese le seguenti tipologie di intervento: rifinanziamenti per favorire gli investimenti delle piccole e medie imprese industriali ed interventi per l'agevolazione dei finanziamenti concessi per l'acquisto di automezzi per trasporti specifici.

Nel corso dell'esercizio sono state accolte 558 domande per 646,0 (1) miliardi relative ad operazioni di rifinanziamento. Sono state invece accolte 306 richieste, per 104,7 miliardi, concernenti agevolazioni di finanziamenti concessi per l'acquisto di automezzi.

(1) di cui 40 miliardi impegnati per l'acquisto di obbligazioni emesse da istituti regionali operanti interamente nel Mezzogiorno.

Le erogazioni per rifinanziamenti sono state pari a 1.046,4 miliardi (1) (di cui 1.022,5 a tasso variabile).

I rientri sono stati pari complessivamente a 217,7 miliardi (2).

Le erogazioni di contributi agli interessi su finanziamenti per l'acquisto di automezzi sono ammontate a 14,7 miliardi.

La consistenza dei finanziamenti al 31 dicembre 1989 è pari a 2306,4 miliardi così ripartiti: 2.306,2 miliardi per rifinanziamenti a favore degli investimenti delle piccole e medie imprese (di cui 1.935,8 a tasso variabile) e 0,2 miliardi per finanziamenti per l'acquisto di automezzi.

Gli impegni in essere per rifinanziamenti al 31 dicembre 1989 sono pari complessivamente a 380,4 miliardi.

Gli impegni per contributi agli interessi sono invece pari a 65,2 miliardi.

- Finanziamenti con fondi BEI

I finanziamenti con fondi BEI vengono effettuati dal Mediocredito centrale a valere sulla legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Nel corso dell'esercizio sono state accolte 443 domande per 375,1 miliardi di lire, così suddivise: 286 operazioni per 246,5 miliardi riguardanti interventi nelle zone periferiche del Centro-Nord (BEI/Centro-Nord/Ordinaria); 107 operazioni per 61,8 miliardi per finanziamenti nelle zone del Centro-Nord non ammesse a finanziamento ai sensi della BEI/Ordinaria (BEI/Centro-Nord/NIC(3)); 50 operazioni per 66,8 miliardi concernenti interventi localizzati nel Mezzogiorno.

(1) di cui 1,1 miliardi per acquisti di obbligazioni emesse da mediocrediti regionali meridionali.

(2) di cui 1,0 miliardi relativi ad interventi per l'agevolazione dei finanziamenti concessi per l'acquisto di automezzi.

(3) NIC: Nouveau Instrument Communautaire.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La seguente tavola riporta i finanziamenti BEI suddivisi per tipo di linea di credito ed i corrispondenti dati relativi al 1988.

	D O M A N D E		A C C O L T E	
	1988		1989	
	Numero	Importo (mld)	Numero	Importo (mld)
BEI/Centro-Nord/Ordinaria	238	196,7	286	246,5
BEI/Centro-Nord/NIC	130	93,7	107	61,8
BEI/Mezzogiorno	43	69,4	50	66,8
BEI/Energia	2	2,6	-	-
TOTALE	413	362,4	443	375,1

Nel corso dell'anno le erogazioni sono state pari a 341,7 miliardi di lire. I rimborsi sono ammontati invece a circa 157,3 miliardi.

Gli impieghi in essere al 31 dicembre 1989 ammontano a 1.439,0 miliardi di lire, mentre gli impegni sono pari a 122,0 miliardi.

- Finanziamenti con fondi CECA

Anche i finanziamenti con fondi CECA vengono effettuati dall'Istituto a valere sulla legge 23 dicembre 1966 n. 1142.

Nel corso del 1989, a fronte di una linea di credito fino al controvalore di 50 miliardi di lire, sono state accolte le prime 5 domande per un importo di 17,4 miliardi di lire. Nel 1989 sono state effettuate anche le prime erogazioni per 2,5 miliardi e tale risulta l'importo degli impieghi in essere al 31/12/89.

Gli impegni in essere al 31/12/89 sono pari a 14,9 miliardi di lire.

- Legge 1329/65

Nel corso del 1989 sono state accolte, a valere sulla legge 28 novembre 1965, n. 1329, riguardante "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili" (legge Sabatini), 21.888 operazioni per 4.201,8 miliardi di lire.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le erogazioni per contributi agli interessi sono state pari a 576,7 miliardi di lire. Gli impegni in essere per contributi agli interessi al 31 dicembre 1989 sono pari a 121,9 miliardi.

La seguente tavola mostra la distribuzione geografica delle operazioni accolte nel 1989, per impresa venditrice ed impresa acquirente.

ZONA TERRITORIALE	VENDITORE				ACQUIRENTE			
	NUMERO	%	IMPORTO (mld)	%	NUMERO	%	IMPORTO (mld)	%
NORD	16.482	75,3	3.612,3	86,0	14.361	65,6	3.214,6	76,5
CENTRO	3.306	15,1	434,0	10,3	3.922	17,9	668,9	15,9
SUD	2.100	9,6	155,5	3,7	3.605	16,5	318,3	7,6
TOTALE	21.888	100,0	4.201,8	100,0	21.888	100,0	4.201,8	100,0

- Legge 240/81

Nel 1989 a valere sulla legge 21 maggio 1981, n. 240, riguardante finanziamenti agevolati ai consorzi e società consortili, è stata accolta 1 operazione per 0,6 miliardi di lire.

Le erogazioni per rifinanziamenti sono ammontate a 1,2 miliardi e quelle per contributi a 0,5 miliardi. I rimborsi sono stati pari a circa 1,7 miliardi.

Gli impieghi in essere al 31 dicembre 1989 ammontano a 6,4 miliardi; a tale data gli impegni per rifinanziamenti sono pari a 5,2 miliardi, mentre quelli per contributi a 4,5 miliardi.

- Legge 219/81 - Calamità naturali

A seguito del D.M. 31 marzo 1989, che reca criteri per l'attuazione dell'art. 23, quarto comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219 - concernente la concessione di finanziamenti a favore delle imprese delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpite dai terremoti del novembre

1980 e del febbraio 1981 - sono state accolte le prime 3 operazioni per 9,6 miliardi di lire.

Per tali finanziamenti l'Istituto interviene nella forma del contributo in conto interessi imputando le relative erogazioni ad un apposito conto corrente intestato al Mediocredito centrale presso la Tesoreria Centrale dello Stato, su cui sono stati versati 10 miliardi di lire.

Nel corso del 1989, comunque, l'Istituto non ha effettuato erogazioni ai sensi della legge in esame; gli impegni in essere al 31/12/89 risultano pari a circa 10 miliardi di lire.

- Altre leggi

Di seguito si riportano alcuni dati relativi ad erogazioni, rientri ed impegni su provvedimenti per i quali non sono state accolte nuove operazioni nel 1989.

- D.P.R. 902/76: le erogazioni per contributi agli interessi sono state pari nel 1989 a 2,9 miliardi, mentre quelle per rifinanziamenti a 41 milioni di lire. I rientri sono ammontati a circa 5,2 miliardi. Gli impieghi in essere al 31 dicembre 1989 ammontano a 4,1 miliardi; gli impegni per contributi sono pari a 1,7 miliardi.

- Legge 517/75 (rifinanziamenti): nel corso dell'anno in esame non vi sono state erogazioni.

I rientri sono stati pari a 4,3 milioni di lire.

Al 31/12/89 risultano impieghi in essere per 7,8 milioni di lire.

**3. PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI
CONCERNENTI L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO**

PAGINA BIANCA

Nell'aprire la rassegna dei provvedimenti normativi ed amministrativi che hanno caratterizzato i due comparti di attività dell'Istituto, bisogna premettere che anche l'anno appena trascorso non ha registrato alcuna significativa novità legislativa.

Ciò, in particolare, ha reso ancor più grave la situazione del settore dei finanziamenti all'interno che aspettano già da tempo l'avvio di una politica organica per la promozione e lo sviluppo dell'industria minore nella prospettiva del mercato unico europeo.

Nonostante siano ormai esauriti strumenti legislativi quali il D.P.R. n. 902/76, le leggi nn. 95/76, 675/77 e 399/87, non si è ancora provveduto a sostituirli né è stata modificata, alla luce delle problematiche sorte nel corso della loro applicazione, la normativa di sostegno per l'economia.

Per quanto concerne, invece, il settore dei finanziamenti all'esportazione, anche se la produzione normativa è stata meno intensa che in passato, esso si presenta ben più dinamico.

Procedendo quindi alla disamina dei provvedimenti che hanno caratterizzato l'attività di quest'ultimo comparto, si segnala innanzitutto la legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990), che prevede lo stanziamento di 50 miliardi di lire per il 1990, 100 miliardi per il 1991 e 150 per il 1992, da destinare al rifinanziamento dell'art. 2 della legge n. 394/81 - che ha costituito presso l'Istituto il Fondo rotativo per il finanziamento di programmi di penetrazione commerciale in paesi extracomunitari - e alla partecipazione ad imprese miste all'estero.

Sul piano della normativa di attuazione, notevole importanza riveste il decreto del 31 gennaio 1989, con il quale il Ministro del Tesoro ha disposto che il Mediocredito centrale non ammetta più all'agevolazione nuove operazioni di credito all'esportazione a tasso cosmetico ed ha altresì ridotto le commissioni onnicomprensive dovute agli istituti ed aziende di credito nazionali per le operazioni in essere.

Si rammenta in proposito che fino al 14 febbraio 1989, data di entrata in vigore del provvedimento, l'intervento agevolativo dell'Istituto per il tipo di operazioni in oggetto andava a coprire la

differenza tra il tasso di mercato ed il livello minimo stabilito dal Consensus, lasciando a carico dell'esportatore la differenza tra quest'ultimo e il tasso cosmetico applicato in contratto. I benefici dell'intervento, inoltre, venivano limitati al valore del credito in linea capitale ricalcolato al netto della maggiorazione apportata dall'operatore nazionale, volta a recuperare i minori interessi posti a carico dell'acquirente estero.

Con l'introduzione della nuova normativa, l'intervento agevolativo è consentito solo fino all'esaurimento delle disponibilità esistenti nelle linee di credito in essere o, in caso di credito fornitore, limitatamente ai contratti per i quali sia stata presentata domanda di intervento anteriormente al 14 febbraio.

Non potranno pertanto beneficiare del suddetto intervento né eventuali ampliamenti di linee di credito esistenti né le nuove operazioni.

Per le operazioni ammesse, l'intervento agevolativo continuerà ad essere effettuato in modo da coprire la possibile differenza positiva tra il costo della raccolta, se del caso maggiorato della commissione onnicomprensiva, ora ridotta ai 4/5 di quella prevista ai sensi dell'art. 4 del decreto n. 123/88, ed il tasso di interesse stabilito dalle intese internazionali.

Un altro provvedimento di rilievo del medesimo dicastero è il decreto dello scorso 10 agosto, con cui sono state introdotte disposizioni concernenti l'intervento agevolativo del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito all'esportazione relative a contratti commerciali conseguenti alle gare ad offerta irrevocabile, alle coforniture, alle subforniture e alle partecipazioni produttive autonome in progetti unitari.

In merito alla prima fattispecie, il provvedimento in oggetto stabilisce, in considerazione dell'opportunità di consentire il mantenimento delle condizioni di finanziamento fissate all'atto dell'offerta e conformemente alla normativa comunitaria, che l'intervento agevolativo dell'Istituto possa essere effettuato in modo da coprire la differenza tra il tasso globale di riferimento (costo della raccolta maggiorato dell'eventuale commissione onnicomprensiva) ed il tasso di

interesse a carico del debitore riferito al momento dell'offerta irrevocabile.

Riguardo ai contratti di cofornitura e di subfornitura, il decreto dispone che l'intervento agevolativo dell'Istituto, in considerazione della necessità di assicurare uguali condizioni di offerta, anche mediante l'assunzione di un tasso di interesse uniforme, sia effettuato a partire dal tasso di interesse a carico del debitore fissato nel contratto commerciale di fornitura con l'acquirente estero finale, stipulato dai coproduttori, da uno solo di essi o dall'ente anche estero deputato alla commercializzazione del prodotto in caso di cofornitura ovvero dal capocommessa in caso di subfornitura.

Per quanto concerne, infine, i contratti commerciali accessori ad un contratto principale, stipulato con un unico acquirente estero per la realizzazione di un progetto unitario con la partecipazione di più fornitori, anche se da nominare al momento del perfezionamento del contratto stesso, l'intervento del Mediocredito centrale è effettuato a partire dal tasso di interesse a carico del debitore fissato nel contratto commerciale principale.

In tutte e tre le fattispecie, comunque, la misura del tasso non può essere inferiore alle misure minime fissate dagli accordi internazionali (Consensus).

Con il decreto del 20 gennaio '89, infine, il Ministro del Tesoro ha stabilito che la misura delle commissioni onnicomprensive da riconoscere agli istituti ed aziende nazionali che effettuino operazioni di credito finanziario all'esportazione nella forma di linee di credito "open" sia quella vigente alla data dell'imputazione dei contratti commerciali nelle linee di credito stesse.

Per quanto riguarda i provvedimenti che disciplinano il comparto della cooperazione allo sviluppo, si segnalano alcune delibere del CICS: le nn. 7 e 8 del 17 marzo, la n. 15 del 23 giugno ed infine le nn. 33 e 47 del 7 novembre, già esaminate nel paragrafo di questa Relazione specificamente dedicato a tale settore di attività.

Passando ad esaminare le decisioni adottate dal Mediocredito centrale per definire le modalità operative dell'intervento agevolativo nel settore dei crediti all'esportazione e della cooperazione, di

particolare interesse è innanzitutto la delibera del 29 marzo 1989, che ha rivisto la procedura di sospensione delle erogazioni di crediti di aiuto per inadempimento del mutuatario (su cui si è espresso peraltro il CICS con delibera n. 9 del 17 marzo scorso). Si prevede ora la possibilità, in caso di inadempimento, di dar corso egualmente alle erogazioni qualora l'importo dei mancati pagamenti non sia superiore al controvalore di US\$ 500.000 e non siano trascorsi più di sei mesi tra la data di scadenza della prima rata non pagata e la data di erogazione.

Qualora l'inadempimento ecceda tali termini, per i nuovi contratti il Mediocredito centrale darà corso alle erogazioni solo a seguito di parere favorevole delle amministrazioni competenti, mentre per i contratti già in corso, la sospensione delle erogazioni potrà avvenire solo a seguito della decisione concertata delle stesse amministrazioni, con decorrenza dalla data in cui la relativa comunicazione perverrà per iscritto all'Istituto.

Un'altra decisione del Consiglio d'Amministrazione che merita di essere segnalata è la delibera del 25 ottobre scorso con cui sono stati approvati, in osservanza dei criteri stabiliti in ambito comunitario, gli importi minimi dei contratti da inserire in linee di credito "open".

Più in particolare, le linee di credito "open" che beneficiano del contributo agevolativo dell'Istituto e che prevedono l'inserimento anche di contratti di durata superiore a 5 anni, dovranno essere stipulate stabilendo importi minimi contrattuali pari a US\$ 5 milioni per durate fino ad 8 anni e mezzo e pari a US\$ 1 milione per durate pari a 5 anni; per termini di rimborso inferiori, gli importi dovranno essere proporzionalmente ridotti, ma comunque non al di sotto di 100.000 US\$.

Quest'ultimo limite sarà adottato quale importo minimo per i contratti da inserire in linee di credito esclusivamente di durata non superiore a 5 anni al fine di consentire l'inserimento di contratti commerciali relativi ad esportazioni di beni strumentali di piccole e medie aziende italiane.

Il Consiglio di Amministrazione, infine, con propria delibera del 15 novembre scorso, ha modificato le modalità ed i criteri per la valutazione di congruità delle operazioni di smobilizzo sull'estero di titoli di credito effettuati ai sensi dell'art. 25 del D.M. 1 marzo 1988,

n. 123.

Si è deciso, pertanto, sia di ridefinire la scalettatura dei margini in base alla categoria di rischio paese, con una riduzione ed ulteriore semplificazione delle maggiorazioni da attribuire in relazione alle caratteristiche di ogni operazione, sia di procedere alla riclassificazione dei paesi in conseguenza dei mutamenti intervenuti nella percezione dei rischi da parte degli operatori.

Con riferimento, infine, al comparto valutario ed al processo di liberalizzazione in corso, si deve segnalare il decreto emanato dal Ministro del Commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del Tesoro, del 10 marzo 1989, n. 105, di attuazione del Testo Unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con il D.P.R. n. 148/88.

In particolare tale provvedimento - che abroga il decreto del 21 febbraio 1988, n. 21 - conferma all'art. 22 la delega al Mediocredito centrale ad autorizzare la costituzione all'estero da parte di imprese residenti, di conti e depositi connessi con l'effettuazione di operazioni per le quali non venga richiesta la garanzia assicurativa statale e ricorrano le condizioni già previste nel precedente decreto.

Sempre in tema di autorizzazioni valutarie, con propria decisione del 17 maggio scorso, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha deliberato che venga dato regolarmente corso all'erogazione dei contributi per le operazioni con contratti conformi al Consensus che presentino difformità di lieve entità rispetto a quanto contrattualmente previsto, e che in precedenza, fino al 30 settembre '88, erano sanabili dal Mediocredito centrale in base all'art. 108 bis, quarto comma del decreto 12 marzo '81, con il rilascio di provvedimenti di modifica delle autorizzazioni concesse dai competenti organi valutari.

Si rammenta infine che la Banca d'Italia ha attribuito all'Istituto la qualifica di banca abilitata ad operatività piena, autorizzando il Mediocredito centrale a compiere tutte le operazioni valutarie e in cambi agendo in proprio nome e conto in contropartita di residenti e non residenti.

* * *

Come si è accennato all'inizio, il comparto dei finanziamenti alle p.m.i. è stato caratterizzato da una produzione normativa alquanto limitata in attesa dell'approvazione dei due disegni di legge - di iniziativa parlamentare (on. Righi) e d'iniziativa governativa (Min. Battaglia) - concernenti gli interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali di cui si è diffusamente trattato nella premessa.

Nelle more dell'introduzione di una normativa che risponda alle esigenze di crescita e di rinnovamento delle p.m.i. sono stati emanati alcuni provvedimenti tra i quali va citato innanzitutto la legge 26 aprile 1989, n. 155, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, con cui è stato soppresso il Fondo rotativo costituito presso l'Istituto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 544/81, destinato all'acquisto o allo sconto dei crediti vantati dalle piccole e medie imprese nei confronti delle regioni, delle province e dei comuni, nonché di altri enti pubblici, ivi compresi gli enti ospedalieri, le cui disponibilità sono state versate dal Mediocredito centrale al bilancio dello Stato.

Un altro provvedimento legislativo degno di nota è la legge 16 maggio 1989, n. 185, che ha rifinanziato le agevolazioni alle p.m.i. di cui alla legge n. 399/87.

Con il provvedimento in oggetto è stata autorizzata la spesa di 330 miliardi di lire a carico delle disponibilità del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge n. 46/82 per far fronte alle domande presentate e non accolte per mancanza di fondi, dalle piccole e medie imprese industriali, dalle imprese artigiane, singole o associate, relativamente all'acquisto di macchine operatrici, sistemi, elaboratori elettronici, etc.

Per le domande presentate da imprese non ubicate nei territori di cui al T.U. n. 218/78, il contributo cencedibile commisurato ai costi ammissibili al netto dell'IVA è pari al 25% per le imprese con meno di 100 dipendenti, al 20% per quelle con un numero di dipendenti compreso tra 100 e 199, ed infine, al 10% per le imprese aventi da 200 a 299 dipendenti.

Sul piano della normativa di attuazione, sono intervenuti alcuni